

Rep. Num.

REPUBBLICA ITALIANA**COMUNE DI TORINO****CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MERCATI COPERTI CODICE OPERA 3925"**

L'anno, il giorno del mese di in
Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Segretario
Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato
con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

a),
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Settore
Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino, che dichiara di intervenire al presente
atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità
derivante da normative relative al "Committente"), in rappresentanza della Città
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,
ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Regolamento per i contratti approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008, mecc. 2008
07976/003, e del provvedimento del Sindaco del, ed in esecuzione
della determinazione a contrarre n. mecc. del di cui infra

e

b) Il Sig., nato a il, residente
in via N. non in proprio, ma in qualità di legale
rappresentante, come risulta dal certificato camerale / procura del

acquisito agli atti del Comune, della Società, con sede legale in via
..... Codice fiscale e Partita IVA, di seguito nel presente atto
denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola (ovvero, nel caso
di ATI, quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di
tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. del,
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

a)

b)

ovvero nel caso di consorzio

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010,
precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa;
esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza
su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

Città = la stazione appaltante Città di Torino.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. in data

esecutiva dal e della determinazione dirigenziale n. mecc. in

data esecutiva dal, veniva approvato il progetto definitivo ed i relativi

documenti per i lavori di manutenzione straordinaria dei mercati coperti della Città.

Codice opera 3925, con codice identificativo gara CIG 00000000 e Codice Unico di

Progetto CUP C18H12000070004 relativo all'investimento pubblico, indicati nel

bando di gara;

- con verbale redatto in data si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria di cui

all'art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'impresa per l'importo

di euro oltre euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta, per un totale di euro, oltre IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione dirigenziale n.

mecc. del, e si procedeva quindi alle comunicazioni previste

dall'articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai

sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità

delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la

partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori

previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 senza aver avuto notizia di

ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta

aggiudicataria consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del contratto di appalto;

con determinazione dirigenziale n. mecc. del si dava atto

dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “
 ****”;

- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del
 procedimento in data hanno sottoscritto il verbale previsto dall'art. 106
 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale risulta che permangono le condizioni che
 consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei
 lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
 condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da
 questo richiamati.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.11, comma 10 del
 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di
 restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni
 dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro, ed euro
 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro oltre I.V.A., derivante dal ribasso del ...%
 della ditta aggiudicataria sull'importo a base d'appalto di euro, come
 meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei

lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.3. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare (All.2)

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni

di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all'Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi di Legge ex art. 26 ter L. 98/2013 di conversione D.L. 69/2013.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta), previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero dell'anticipazione di cui al comma 1.

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG: 00000000**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (**CUP: C18H12000070004**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di

risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento sono:

a) Per gli acconti:

- 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento dalla data di maturazione del SAL,
- 60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla data di emissione dello stesso;

b) Per la rata di saldo:

- 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE,

ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del succitato Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell'emissione del certificato di pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante, nel qual caso si rimanda al disposto dell'art. 144, comma 1 del R.G.

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 7 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.21 DPR

633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la cauzione di euro mediante n. rilasciata il da, secondo quanto meglio specificato dall'art. 113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L'appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 30 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 27 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla

Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/2010, la Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 135-136-138 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. Procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, così come dispongono gli artt. 2 e 4 del predetto codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013, esecutiva dal 18 gennaio 2014.

3. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ex artt. 1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all'art. 23 del CSA.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato